



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

Ord. n. 27

Anno 2017

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287)

IL VICE SINDACO

IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO TEMPORANEAMENTE ASSENTE

PREMESSO nell'ambito dei festeggiamenti organizzati per la festa del Santo Patrono la sera del 30 settembre 2017 nella Piazza centrale di questa Città, si svolgerà il concerto del rapper Rocco Hunt, cantante in voga tra i giovani che sicuramente determinerà uno straordinario afflusso di persone in tutta l'area del capoluogo cittadino;

Che per far fronte alle esigenze logistiche e di accoglienza dei soggetti partecipanti ai festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, il Sindaco già ha emesso provvedimento sindacale di disciplina della circolazione stradale;

CONSIDERATO che si ritiene necessario prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano la vivibilità della città e il godimento della stessa da parte dei partecipanti agli eventi serali;

RITENUTO di contrastare le situazioni di possibile abbandono di contenitori di bevande e alimenti in vetro che possono costituire pregiudizio per il decoro delle aree pubbliche e private;

CONSIDERATO che è compito anche dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

EVIDENZIATO che in considerazione dell'evento in oggetto è buona regola adottare misure preventive di salvaguardia nelle seguenti aree: Piazza Umberto I, C.so Vittorio Emanuele ; via Roma , via Garibaldi, via de Petrinis, via Matteotti , Via Mezzacapo , via C.Pisacane; via Gramsci (area festeggiamenti);

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- divieto di somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro all'interno dell'area dell'evento;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

RICHIAMATO inoltre: - l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla

base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTI l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Legge 25 Agosto 1991, n° 287;

VISTO il regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell'1/02/2006

ORDINA

Per il giorno 30 settembre 2017:

A) E' fatto divieto assoluto di vendita di bevande in bottiglia e lattina, per motivi di ordine pubblico e di decoro dell'ambiente urbano, dalle ore 17.00 sino alla chiusura dei rispettivi esercizi, mentre resta possibile, esclusivamente per i pubblici esercizi, di somministrare la vendita fuori dall'esercizio soltanto mediante l'utilizzo di bicchieri monouso per alimenti in plastica o materiale similare.

Il divieto di cui sopra nonchè le modalità di somministrazione imposte sono altresì valide per tutti quegli esercenti che a qualsiasi titolo somministrano bevande nell'area dei festeggiamenti per il Santo Patrono.

B) le disposizioni di cui alla lett. A), sono valide per tutti gli operatori commerciali e titolari di esercizi pubblici operanti nelle seguenti aree e strade pubbliche : Piazza Umberto I, C.so Vittorio Emanuele; via Roma, via Garibaldi, via de Petrinis, via Matteotti, Via Mezzacapo, via C.Pisacane; via Gramsci (area festeggiamenti);

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

Sotto il profilo procedurale si rinvia a quanto prescritto dal regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell'1/02/2006.

AVVISA

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso inoltre a:

- Prefettura di Salerno
- Comando Stazione Carabinieri di Sala Consilina
- Comando Polizia Locale di Sala Consilina.

La Polizia Locale è incaricata di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti nelle aree cittadine interessate .

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sala Consilina, 30.09.2017

II VICE SINDACO

in sostituzione del Sindaco temporaneamente assente

Luigi GIORDANO